


ISTITUTO COMPRENSIVO STATALE DI MAROSTICA



Via N. Dalle Laste, 2 – 36063 Marostica (VI)

Tel. 042472096 Fax 042472015

www.icmarostica.edu.it

e-mail viic884007@istruzione.it

pec viic884007@pec.istruzione.it

VIIC884007

C.F. 82003010244

**REGOLAMENTO
PER LA GESTIONE DEI CONTRIBUTI DELLE FAMIGLIE
I.C. MAROSTICA
Approvato con Delibera n. 77 del Consiglio di Istituto in data
30 maggio 2023**

Art. 1 – Motivazione del contributo

Lo scenario attuale di crisi economica e di restrizione della spesa pubblica vede le istituzioni scolastiche statali costrette a fronteggiare una progressiva situazione di scarsità di risorse disponibili, che investe anche gli Enti Locali e altre istituzioni, che in passato hanno contribuito, in modo significativo, ad incrementare il bilancio della scuola.

Il contributo volontario da parte delle famiglie non può e non deve essere inteso come una "tassa per l'iscrizione e la frequenza della scuola", abrogata ormai da anni dalla normativa e, comunque, in contrasto rispetto al principio di obbligatorietà e gratuità dell'istruzione che caratterizza, in modo specifico, la scuola del primo ciclo e quella dell'infanzia.

Il versamento da parte delle famiglie del suddetto contributo non è stabilito da norma di legge; pertanto, non è obbligatorio, ma è atto volontario da parte delle famiglie stesse. Esso costituisce prassi, in vigore da anni, estesa, praticamente, a tutte le scuole, di ogni ordine e grado.

La richiesta del versamento del contributo, da parte delle Istituzioni scolastiche, è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia, il DPR 8 marzo 1999, n. 275, che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D. Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143, secondo comma, e l'art. 176, terzo comma, i quali vietavano alle scuole di chiedere contributi, nonché dal Decreto interministeriale n. 129 del 2018.

La richiesta di partecipazione da parte delle famiglie intende anche istituzionalizzare una prassi molto diffusa, ovvero, la richiesta informale ai genitori, tramite qualche insegnante, di fornitura di piccole attrezzature o di materiali di consumo ad uso collettivo o di realizzazione di progetti legati alla didattica.

Le famiglie accettano di solito volentieri tali richieste, tuttavia, la modalità realizzativa di queste contribuzioni non è del tutto conforme alle norme che regolano il funzionamento

complessivo dell'Istituzione scolastica e risulta a volte difficile, se non impossibile, una precisa rendicontazione.

Si ritiene, pertanto, che l'istituzione di un contributo volontario in denaro, con le modalità specificate di seguito, in totale conformità con le norme vigenti, rendicontabile in modo accurato e trasparente, nello spirito di una fattiva collaborazione tra scuola e famiglie, sia la soluzione migliore per continuare a proporre ai nostri alunni un'offerta formativa di qualità.

I progetti di cui all' articolo 2 lett. B, devono essere adeguatamente programmati e devono offrire opportunità didattiche equivalenti agli alunni/studenti che frequentano il medesimo anno dell'ordine di scuola cui appartengono.

Art. 2 – Importo del contributo

Viene stabilito un contributo fino ad un massimo di € 25,00 per la scuola dell'infanzia e di € 50,00 per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado o di € 40,00 nel caso in cui sia stato adottato nelle classi della scuola primaria o secondaria di primo grado, con opportuna delibera del Collegio Docenti, l'uso sistematico degli Ipad.

Il contributo, è formato da **tre quote indipendenti**:

A- La prima quota **obbligatoria** riguarda i costi per la sottoscrizione della polizza assicurativa contro gli infortuni e la responsabilità civile verso terzi. Si tratta di una quota dovuta, dell'importo di € 10,00. Tale somma può variare annualmente sulla base dell'esito della gara per l'affidamento dei servizi assicurativi ad una compagnia di assicurazione.

Il non versamento della stessa impedisce la partecipazione dell'alunno/a alle iniziative didattiche che si svolgono al di fuori della scuola quali, ad esempio, uscite didattiche, viaggi di istruzione e a tutte quelle manifestazioni che non abbiano assicurazione propria;

Sono esclusi dall'obbligatorietà del versamento gli alunni esonerati ai sensi della Legge 104/1992.

B- La seconda quota, **volontaria**, riguarda i costi relativi all'innovazione tecnologica volta al miglioramento dell'offerta formativa per il mantenimento e l'adeguamento dei sussidi, in particolare di quelli informatici presenti anche nei laboratori didattici.

Il contributo, ad anno scolastico, corrisponde a:

- € 7,00 per la scuola dell'infanzia
- € 20,00 per la scuola primaria e secondaria di primo grado
- € 10,00 per le classi che utilizzano sistematicamente gli Ipad (come da Delibera del Collegio dei Docenti)

Gli importi raccolti andranno a costituire un fondo comune rivolto all' intero Istituto Comprensivo.

C- La terza, quota **volontaria**, relativa alla realizzazione di progetti didattici volti al miglioramento dell'offerta formativa sarà stabilita e chiesta solamente nel caso in cui i progetti didattici siano attivati e comunque per un ammontare massimo di:

- € 8,00 annuali per la scuola dell'infanzia;
- € 20,00 annuali per la scuola primaria e quella secondaria di primo grado.

In questo caso l'Istituzione Scolastica predisporrà l'evento di pagamento, tramite PagoPA, per ogni progetto, stabilendo un termine tassativo entro cui effettuare il versamento, condizione per poter partecipare al progetto didattico.

Tra i progetti o le attività non rientrano né le uscite didattiche né il viaggio di istruzione, in quanto iniziative normate da specifico regolamento dell'IC di Marostica.

Possono invece, rientrare le spese di trasporto degli alunni che hanno partecipato a concorsi, si sono classificati tra i vincitori e che devono recarsi alla cerimonia di consegna del premio, nei limiti stabiliti dall'art.2 comma c.

La quota del contributo potrà essere aggiornata, previa deliberazione da parte del Consiglio di Istituto.

I contributi volontari sono detraibili, come precisato nell'art. 6.

Le risorse raccolte con i contributi volontari delle famiglie saranno indirizzate ad interventi di ampliamento dell'Offerta Formativa, come da note del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca n. 312, datata 20 marzo 2012 e n.593 del 7 marzo 2013.

Art. 3 – Agevolazioni per familiari

In presenza di più figli frequentanti contemporaneamente l'istituto scolastico, la parte del contributo volontario (vedi art. 2 punto B), destinato all'istituzione del fondo comune, viene così stabilito:

importo contributo volontario destinato alla costituzione del fondo comune volto al miglioramento dell'offerta formativa			
	Primo figlio	Secondo figlio	Dal terzo figlio
Scuola infanzia	€ 7,00	€ 4,00	Non dovuto
Scuola primaria	€ 20,00	€ 15,00	€ 10,00
Scuola secondaria 1^grado	€ 20,00	€ 15,00	€ 10,00

Si considera primo figlio colui che da più tempo è iscritto alla scuola, secondo figlio chi da un tempo minore al primo è iscritto alla scuola e così via. Nel caso di fratelli gemelli la scelta è operata dalla famiglia.

Esempio a: due figli di età diversa scuola infanzia.
Il maggiore versa € 7,00, il secondo € 4,00.

Esempio b: due figli, uno all'infanzia, l'altro in altro ordine. Il maggiore versa € 20,00, il secondo € 4,00

Esempio c: due figli, uno alla scuola primaria, l'altro

alla secondaria. Il maggiore versa € 20,00 il secondo € 15,00.

Esempio d: tre figli, uno all'infanzia, gli altri alla primaria.

Il maggiore versa € 20,00 il secondo versa € 15, il terzo dell'infanzia non versa nulla.

Esempio e: tre figli, alla primaria o secondaria,

Il maggiore versa € 20,00 il secondo versa € 15, il terzo versa € 10,00.

Situazioni particolari di sgravio saranno valutati dal Dirigente Scolastico e dal Direttore dei Servizi Generali Amministrativi.

Art. 4 – Modalità di versamento e sua durata

Dal 1 marzo 2021 è obbligatorio per le pubbliche amministrazioni attivare il servizio PAGOPA ai sensi del D.Lg 82/2005; D. Lgv. 7/2020; note Miur n. 1125/2020 e 1304/20. Si tratta di una piattaforma tecnologica che assicura l'interoperabilità tra Pubbliche Amministrazioni e Prestatori di Servizi di Pagamento (Banche, Poste, etc.) aderenti al servizio.

L'Istituzione Scolastica agevola le famiglie predisponendo specifici eventi per il versamento di contributi vari. A tal fine il contributo obbligatorio di cui all'art 2 lettera A e quello volontario di cui all'art. 2 lettera B, del presente Regolamento, dovranno essere versati **tassativamente dal 10 settembre al 30 ottobre di ogni anno scolastico**, ovvero dopo che gli alunni sono stati assegnati alle classi a seguito della costituzione delle stesse.

Per quanto riguarda il contributo volontario per l'ampliamento dell'offerta formativa (progetti didattici) di cui all'art. 2 lettera C, la scadenza del versamento verrà stabilita all'atto della definizione del progetto.

Quanto sopra non preclude ai docenti e alle famiglie di proporre agli alunni progetti volti all'ampliamento dell'Offerta Formativa.

Il contributo, di cui all'art.2 lettera A e B, si intende versato per l'intero anno scolastico. Il contributo viene restituito alla famiglia solamente nel caso in cui l'alunno, iscritto alla scuola e trasferitosi in altra, non abbia mai frequentato l'Istituto Comprensivo di Marostica.

Art. 5– Mancato versamento o versamento non corretto del contributo volontario art. 2 lettera C

Il mancato versamento del contributo, previsto all'art. 2, lettera C, senza che ciò sia stato concordato con il Dirigente Scolastico, indica che l'alunno non intende avvalersi delle attività di ampliamento dell'offerta formativa. L'alunno parteciperà alla normale attività didattica nei modi stabiliti dal Collegio Docenti.

Art.6 – Detrazione fiscale

La quota volontaria del versamento è detraibile fiscalmente, in base alla Legge 2 aprile 2007, n. 40, a patto che detto versamento risulti effettuato tramite il sistema PAGOPA e

che sia destinato all'innovazione tecnologica e all'ampliamento dell'offerta formativa (quota art. 2 lettere B e C).

Art. 7 – Utilizzo dei fondi

Come specificato all'art. 2, anche per rispettare la detraibilità fiscale, il contributo volontario può essere utilizzato per i seguenti scopi principali:

- Innovazione tecnologica: acquisto o noleggio di attrezzature informatiche in genere (ad esempio, PC, videoproiettori, stampanti, software, ecc.); pagamento canoni e interventi di manutenzione e assistenza nei laboratori didattici; pagamento canone connessione internet; ecc.;
- Ampliamento dell'offerta formativa: progetti vari relativi alla didattica curricolare ed extracurricolare (acquisto di tecnologie, rinnovo biblioteche di classe e di plesso, potenziamento progetti lingue straniere, fotocopie per produzione monografie, approfondimenti e verifiche, materiale e strumentazione varia ad uso della/e classe/i per la realizzazione dei progetti didattici, ecc.).

I contributi raccolti saranno utilizzati esclusivamente per interventi di ampliamento dell'offerta culturale e formativa e non per attività di funzionamento ordinario e amministrativo.

Art. 8 – Ripartizione del contributo e modalità di gestione e di rendicontazione

Il/i progetto/i attivati coinvolgono tutte le classi appartenenti al medesimo anno di frequenza. Tenuto conto che ciascun alunno versa la stessa quota destinata al miglioramento del PTOF, il monte ore complessivo del/i progetto/i sarà suddiviso per il numero delle classi coinvolte nella medesima attività, offrendo così analoga opportunità didattica/educativa ai sensi dell'art.1.

Resta inteso che chi non ha aderito alla proposta volontaria e non ha effettuato il versamento nei tempi stabiliti, non parteciperà al/i progetto/i.

Il totale dei contributi versati dalle famiglie a titolo volontario viene inserito nel Programma annuale e, ogni anno, a consuntivo, viene rendicontato dettagliatamente ed approvato dal Consiglio di Istituto e dai Revisori dei conti del Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca e del Ministero dell'Economia e delle Finanze.

Art. 9 – Ulteriori versamenti volontari

Sono possibili ulteriori versamenti volontari da parte delle famiglie, tramite bonifico bancario, ai sensi del Decreto interministeriale n. 129 del 2018.

Tali versamenti devono essere finalizzati all'acquisto di strumentazione didattica o al miglioramento dell'offerta formativa.

I suddetti non sono disciplinati dal presente Regolamento e devono essere deliberati dal Consiglio d'Istituto.

Art. 10 – Validità del regolamento

Il presente regolamento, che sostituisce il precedente, ha validità a partire dall'a.s. 2023/2024.

Allegato:

Si elencano in sintesi i principali riferimenti normativi riguardanti la gratuità dell'istruzione pubblica di ogni ordine e grado, e la legittimità della richiesta dei contributi volontari alle famiglie:

- Il D.Lgs 76/2005 (Diritto – dovere all'istruzione e alla formazione), art. 1, riporta: Comma 3 "La Repubblica assicura a tutti il diritto all'istruzione e alla formazione, per almeno dodici anni o, comunque, sino al conseguimento di una qualifica di durata almeno triennale entro il diciottesimo anno di età". Comma 5. "Nelle Istituzioni scolastiche statali la fruizione del diritto di cui al comma 3 non è soggetta a tasse di iscrizione e di frequenza".
- Le Istituzioni scolastiche, non risultano titolari di autonomo potere impositivo di tasse e contributi, facoltà questa riservata esclusivamente allo Stato. Le tasse scolastiche sono limitate al 4° e 5° anno degli istituti superiori (articolo 200 – DLgs 16 aprile 1994. n. 297, e DPCM 18 maggio 1990).
- La richiesta del versamento del contributo finanziario da parte delle Istituzioni scolastiche è pienamente legittima, così come stabilito dal Regolamento dell'Autonomia il D.P.R. 275 del 1999 che all'art. 17 ha abrogato le due disposizioni del D.Lgs 16 aprile 1994, n. 297, l'art. 143 secondo comma e l'art. 176 terzo comma, i quali vietavano di chiedere contributi di qualsiasi genere, divieto peraltro riferito alle sole scuole del primo ciclo di istruzione.
- Al fine di perseguire gli obiettivi del Piano dell'Offerta Formativa, il Consiglio di Istituto, può determinare forme di "autofinanziamento" (art. 10 – Comma 1 – DLgs 297/1994), si tratta comunque di una autotassazione, la quale naturalmente è su base volontaria.
- Le modalità contabili di "riscossione" dei versamenti volontari, sono previste dall'articolo 9, comma 3, del citato Decreto Interministeriale n. 44 del 1 febbraio 2001, che ha disposto che *"La riscossione delle rette, delle tasse, dei contributi e dei depositi di qualsiasi natura poste a carico degli alunni è effettuata anche mediante il servizio dei conti correnti postali"*.
- La non ammissibilità dei versamenti in contanti è indicata nel Testo Unico delle Imposte sui Redditi, come modificato dall'Articolo 13 comma 2 della Legge 40/2007.

- La nota del MIUR prot. n. 312 del 20 marzo 2012, fornisce precise *“Indicazioni in merito all’utilizzo dei contributi scolastici delle famiglie”*.
- La nota del MIUR prot.n. 593 del 7 marzo 2013 (Richiesta di contributi scolastici alle famiglie).
- Il Decreto interministeriale n. 129 del 28 agosto 2018 contenente il Regolamento recante istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche, ai sensi dell'articolo 1, comma 143, della legge 13 luglio 2015, n. 107, prevede versamenti volontari a favore delle scuola agli art.5 comma 7 e art.23 comma 1.